



Il Presidente della Regione

Prot.n.RA/ 0136567/22

L'Aquila, 6 aprile 2022

**Alla Direzione generale economia circolare
(EC)**

Direttore generale Ing. Silvia Grandi
EC@Pec.Mite.Gov.it

e.p.c. **Capo di Gabinetto
del Ministro della Transizione Ecologica**
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Oggetto: Applicabilità della parte IV del D.lgs. 152/2006 alle operazioni di distruzione della parte esplosiva o dell'intero rifiuto EER 16 01 10*, 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03* - Interpello ai sensi dell'art. 3-septies D.lgs. 152/2006

La Direttiva 2008/98/CE all'art. 2, par. 1, lett. e) stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva "e) *materiali esplosivi in disuso*".

A sua volta, l'art. 185, comma 1, lett. e) del D.lgs. 152/2006 stabilisce che sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del D.lgs. 152/2006 "e) *i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario*".

Il successivo comma 4 bis- dell'art. 185 del D.lgs. 152/2006 precisa poi che "*I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza*".

Premesso il quadro normativo di riferimento sopra riportato, e considerato che Codesta Direzione Generale, con nota prot. n 1048 del 24.03.2021, ha reso un parere in ordine agli articoli pirotecnici scaduti, si chiede di fornire un **critério interpretativo generale** circa l'applicabilità della normativa della parte quarta del D.lgs. 152/2006 alle fasi successive alle operazioni di R12 o D13 sui seguenti rifiuti EER 16 01 10*(ad esempio "air bag"), 16 04 01*, 16 04 02*, 16 04 03*, consistenti nella distruzione della parte esplosiva, o dell'intero rifiuto laddove, non fosse possibile asportare in sicurezza le altre parti in impianti (detti Cantieri di Scaricamento) autorizzati ai sensi del R.D. n. 635 del 6.5.1940.

Marco Marsilio